



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4531

Seduta del 07/04/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Massimo Sertori

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI COMUNI, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L.R. 2 APRILE 2021, N. 4 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale

Luca Dainotti

Il Direttore Centrale

Manuela Glaretta

L'atto si compone di 55 pagine
di cui 38 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l'articolo 1, commi da 134 a 138, come modificato dall'art. 1, comma 809 della L. 30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTA la legge regionale n. 4 del 2 aprile 2021 “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo” e in particolare l'articolo 1 “Misure di sostegno al tessuto economico lombardo” e l'articolo 2 “Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda S.p.A.”;

RITENUTO necessario dare avvio con urgenza alle misure ivi previste, al fine di sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID -19;

VISTO il P.R.S. della XI Legislatura, approvato con D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato con D.C.R. 24 novembre 2020 n. XI/1443 “Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”, che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. 2 aprile 2021, n. 4 la Regione destina agli enti locali risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00, di cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022, per i seguenti interventi:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
- c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti;
- e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;
- f) infrastrutture sociali;
- g) bonifiche ambientali dei siti inquinati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni secondo la classe di popolazione definita sulla base del dato della popolazione residente al 1° gennaio 2020, come di seguito corretto dalle risultanze del censimento permanente:

1. per i comuni da 0 a 3000 abitanti: € 30.000,00 ciascuno;
2. per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: € 60.000,00 ciascuno;
3. per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: € 100.000,00 ciascuno;
4. per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti: € 140.000,00 ciascuno;
5. per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti: € 200.000,00 ciascuno;
6. per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: € 280.000,00 ciascuno;
7. per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: € 570.000,00 ciascuno;
8. per i comuni oltre i 250.000 abitanti: € 1.100.000,00 ciascuno;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 *“La Giunta regionale definisce in dettaglio criteri, tempi e modalità per l’assegnazione e l’erogazione delle risorse di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 6 i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 settembre 2021;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 7 *“Alle risorse destinate all’attuazione delle misure di cui al presente articolo e alle risorse erogate a qualsiasi titolo agli enti locali nel corso del 2021 non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione. In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate”*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- l'articolo 1, comma 8 dispone che "Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 134 e 138 della legge 145/2018";

DATO ATTO che:

- l'art. 2, comma 1 della l.r 2 aprile 2021, n. 4 dispone che "*Al fine di consentire la tempestiva erogazione agli enti locali di anticipazioni delle risorse, di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la concessione di un'anticipazione di liquidità a favore di Finlombarda S.p.A., fino al limite massimo di euro 76.500.000,00 da restituirsi entro un anno dalla concessione. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua condizioni e modalità per l'erogazione delle anticipazioni.*";
- l'art. 1 comma 3 della stessa legge dispone che "*Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023, denominato "Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali" e conferito in gestione a Finlombarda S.p.A. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità di gestione del fondo*";

RICHIAMATA la l. n. 145/2018 e s.m.i. ed in particolare:

- il secondo periodo del comma 136 dell'art. 1, che dispone: "*I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.*";
- il comma 136 bis dell'art. 1, che dispone: "*Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ed in particolare l'allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, punto 5.5 in base al quale le anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate sono da estinguersi entro un anno;

RITENUTO che il comune beneficiario del contributo possa:

- realizzare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
- realizzare interventi già ammessi a precedenti forme di contribuzione regionale, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- realizzare anche interventi solo parzialmente finanziati da altri contributi regionali, tenendo presente che i contributi riconosciuti non possono essere destinati a copertura della quota di cofinanziamento prevista dalle specifiche condizioni incluse nei rispettivi provvedimenti di ammissione;

RITENUTO che il comune beneficiario non possa sostituire gli interventi già ammessi a finanziamento con precedenti forme di contribuzione regionale con il contributo riconosciuto, ai sensi della l.r. 2 aprile 2021, n. 4;

RITENUTO, inoltre, che gli interventi già programmati dagli enti beneficiari prima dell'entrata in vigore della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 siano ammissibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 4/2021 stessa, ovvero che gli atti amministrativi relativi all'affidamento dei lavori a partire dalla determina a contrarre siano avvenuti successivamente al 7 aprile 2021, data di entrata in vigore della legge ed ai sensi della stessa;

CONSIDERATO che il comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori entro il 10 settembre 2021, pena la decadenza del contributo, e che, nel caso di più opere, tutte devono essere affidate entro tale termine; per affidamento dei lavori deve intendersi la determina di aggiudicazione di gara o la nota di affidamento diretto;

RITENUTO di indicare i seguenti termini per l'erogazione dei contributi agli enti beneficiari, secondo quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 5 della l.r.



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4/2021:

- a) ad ogni Comune, la somma rispettivamente spettante, a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2021, ad avvenuto positivo riscontro della documentazione che attesta l'avvenuto affidamento dei lavori; per gli interventi per i quali il Comune attesti entro il 30/11/2021 di aver approvato il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, sarà erogata, mediante l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 della l.r. 4/2021, l'intera somma assegnata, per un importo pari alla differenza tra l'importo approvato e la somma erogata all'affidamento dei lavori;
- b) ad ogni Comune, il 60 % della somma spettante a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2022, entro il mese di marzo;
- c) per ogni intervento, il saldo previo positivo riscontro dell'avvenuta trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro e non oltre il 30/11/2022;

RITENUTO, altresì, che debbano essere assolti dai Comuni gli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all'art. 42, comma 6 bis della l.r. 6/2012 e all'art. 47, comma 3 della l.r. 9/2019 relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 4/2021;

RITENUTO inoltre di stabilire con riferimento alle modalità di erogazione del contributo tramite il *Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali* gestito da FINLOMBARDA S.p.A. che:

- il versamento a FINLOMBARDA S.p.A. delle risorse per la dotazione del citato *Fondo* sarà effettuato da Regione Lombardia sulla base dell'effettivo fabbisogno, desumibile dalle richieste degli enti beneficiari;
- FINLOMBARDA S.p.A., a seguito di validazione da parte dell'Ufficio territoriale regionale competente, mediante la piattaforma Bandi on line, eroga le risorse del *Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali*, secondo le modalità previste nel presente provvedimento, nei successivi provvedimenti attuativi e nella lettera d'incarico;
- FINLOMBARDA S.p.A., sulla base dell'andamento delle richieste di erogazione anticiperà parte della dotazione al *Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali* per esigenze di liquidità dello stesso, sia mediante l'utilizzo di fondi propri che, laddove



Regione Lombardia

LA GIUNTA

necessario, mediante il ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 della L.R. 2 aprile 2021, n.4 e secondo quanto previsto dalla lettera di incarico e dal contratto di anticipazione di liquidità;

- la gestione del Fondo e della relativa anticipazione di liquidità non prevede da parte di FINLOMBARDA S.p.A. costi esterni ma esclusivamente costi interni coperti dal contributo di gestione;

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

VISTI, altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la Comunicazione della Commissione - Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 2013/C 25/01;
- la Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);

DATO ATTO che l'articolo 1 "Misure di sostegno al tessuto economico lombardo" della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 contiene misure finalizzate a sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID -19;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e ss.mm.ii.;
- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e in particolare il capo III concernente il Regime



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, altri enti territoriali, camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;

- la decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020, con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la Comunicazione C (2020) 7127 final del 3 ottobre 2020, con cui la Commissione Europea ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C (2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con la quale è stata prorogata la validità del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla suddetta Comunicazione C (2020) 1863 final del 19.3.2020 fino al 30 giugno 2021;
- la comunicazione C (2021) 34/06 del 1° febbraio 2021, con cui la Commissione Europea ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";
- D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

RITENUTO di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
 - la Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
 - il DM 22 aprile 2008 Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

DATO ATTO che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione Generale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio;

PRECISATO che non sono rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato gli interventi relativi alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché gli interventi sulla viabilità e sui trasporti, gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici comunali destinati alle attività istituzionali o degli edifici scolastici, e quelli funzionali alla attività istituzionale dei Comuni, senza rilievo di attività economica o di rilevanza meramente locale;

RITENUTO di rinviare a ulteriori provvedimenti la definizione dei criteri per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE, con particolare riguardo all'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea sopra richiamata, salva la possibilità per le concessioni fino al 31.12.2021 di utilizzare l'inquadramento nell'ambito della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale



Regione Lombardia
LA GIUNTA

emergenza del COVID-19", approvata il 19.3.2020 C(2020) 1863 final e s.m.i.;

DATO ATTO che Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente, garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

ACQUISITO, nella seduta del 1° aprile 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

RITENUTO di demandare l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni d'intesa con l'Area Programmazione e Relazioni Esterne - Unità Organizzativa "Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni, Coordinamento degli Uffici Territoriali" e con la Direzione Centrale Bilancio e Finanza;

CONSIDERATO che tali provvedimenti attuativi dovranno disporre tra l'altro:

- l'istituzione di un Gruppo di Lavoro che includa anche le Direzioni competenti per materia in riferimento alla tipologia degli interventi ammessi e i rappresentanti di Anci Lombardia per la gestione e il raccordo dei profili tecnici e di merito;
- i relativi apporti in capo alle suddette Direzioni ed al Gruppo di Lavoro;
- le modalità di accettazione del contributo, delle relative autodichiarazioni, delle rendicontazioni finali e di altre forme di interlocuzione con la Regione, mediante la piattaforma Bandi on line, senza oneri a carico del bilancio regionale;
- le attività inerenti al ricevimento delle richieste ed alla loro valutazione, inclusa la predisposizione di risposte alle FAQ, anche in raccordo con ANCI Lombardia;
- le necessarie verifiche relative alla realizzazione degli interventi attuati dai Comuni;

PRESO ATTO che gli oneri del presente provvedimento:

- relativamente al *Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali*, pari ad Euro 101.000.000,00 di cui Euro 24.500.000,00 nel 2021 ed Euro 76.500.000,00 nel 2022 trovano copertura finanziaria sulla missione 18, programma 1, titolo 2 dello stato di previsione delle spese di bilancio 2021-2023 e sono garantite:
 - a) per euro 99.636.000,00, di cui euro 23.598.000,00 nel 2021 ed euro



Regione Lombardia

LA GIUNTA

76.038.000,00 nel 2022, a valere sulle assegnazioni statali di cui all' art. 1, comma 134 della L. 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come modificato dall'art. 1 comma 809 della L. 30/12/2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

b) per euro 1.364.000,00 di cui euro 902.000,00 nel 2021 ed euro 462.000,00 nel 2022 con le risorse regionali stanziata alla missione 20 programma 03 "Altri Fondi" titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;

- relativamente all'anticipazione di liquidità a FINLOMBARDA S.p.A. sull'esercizio 2021 trovano copertura sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;

RICHIAMATE:

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono l'obbligo di pubblicare gli atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. richiamate le premesse del presente provvedimento, di dare attuazione all'art. 1 della L.R. n. 4 del 2 aprile 2021 secondo le seguenti previsioni:

- la somma di euro 101.000.000,00 complessivamente assegnata ai comuni è destinata, per euro 24.500.000,00 nel 2021 e per euro 76.500.000,00 nel 2022, per i seguenti interventi:
 - a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'inquinamento ambientale;

- c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
 - d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti;
 - e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;
 - f) infrastrutture sociali;
 - g) bonifiche ambientali dei siti inquinati;
 - h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- le risorse di cui al precedente punto sono assegnate ai comuni, sulla base del dato della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2020, come corretto dalle risultanze del censimento permanente, secondo il prospetto di riparto allegato¹, parte integrante del presente provvedimento;
 - i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 settembre 2021;
 - alle risorse destinate all'attuazione delle misure di cui al presente articolo e alle risorse erogate a qualsiasi titolo agli enti locali nel corso del 2021 non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione;
 - in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;
 - per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 134 e 138 della legge 145/2018, ed in particolare i commi 136 e 136 bis;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di stabilire altresì quanto segue:

- che il comune beneficiario del contributo può realizzare uno o più interventi a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
- che il comune beneficiario può realizzare interventi già ammessi a precedenti forme di contribuzione regionale, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- che il comune beneficiario può realizzare anche interventi solo parzialmente finanziati da altri contributi regionali, tenendo presente che i contributi riconosciuti non possono essere destinati a copertura della quota di cofinanziamento prevista dalle specifiche condizioni incluse nei rispettivi provvedimenti di ammissione;
- che il comune beneficiario non può sostituire gli interventi già ammessi a finanziamento con precedenti forme di contribuzione regionale con il contributo riconosciuto, ai sensi della l.r. 2 aprile 2021, n. 4;
- che gli interventi già programmati dagli enti beneficiari prima dell'entrata in vigore della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 siano ammissibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 4/2021 stessa, ovvero che gli atti amministrativi relativi all'affidamento dei lavori a partire dalla determina a contrarre siano avvenuti successivamente al 7 aprile 2021, data di entrata in vigore della legge ed ai sensi della stessa;
- che il comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori entro il 10 settembre 2021, pena la decadenza del contributo e che, nel caso di più opere, tutte devono essere affidate entro tale termine; per affidamento dei lavori deve intendersi la determina di aggiudicazione di gara o la nota di affidamento diretto;
- di indicare le seguenti modalità e termini per l'erogazione dei contributi agli enti beneficiari, secondo quanto disposto dal richiamato art. 1 comma 5 della l.r. 4/2021:
 - a) ad ogni Comune, la somma rispettivamente spettante, a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2021, ad avvenuto positivo riscontro della documentazione che attesta l'avvenuto affidamento dei lavori; per gli interventi per i quali il Comune attesti entro il 30/11/2021 di aver approvato il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, sarà erogata, mediante l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 della l.r. 4/2021, l'intera somma assegnata, per un importo pari alla differenza tra l'importo approvato e la somma erogata



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'affidamento dei lavori;

b) ad ogni Comune, il 60 % della somma spettante a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2022, entro il mese di marzo;

c) per ogni intervento, il saldo previo positivo riscontro dell'avvenuta trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro e non oltre il 30/11/2022;

- che debbano essere assolti dai Comuni gli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all'art. 42, co. 6 bis della l.r. 6/2012 e all'art. 47, co. 3 della l.r. 9/2019 relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 4/2021;

3. di dare attuazione all' art. 2, comma 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4, che autorizza l'erogazione agli enti locali di anticipazioni delle risorse, per l'esercizio finanziario 2021, mediante la concessione di un'anticipazione di liquidità a favore di Finlombarda S.p.A., fino al limite massimo di euro 76.500.000,00 da restituirsi entro un anno dalla concessione;

4. di stabilire, per quanto attiene alle modalità di gestione del *Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali e l'eventuale utilizzo dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 della L.R. 2 aprile 2021, n. 4, quanto segue:*

- il versamento a FINLOMBARDA S.p.A. delle risorse per la dotazione del citato *Fondo* sarà effettuato da Regione Lombardia sulla base dell'effettivo fabbisogno, desumibile dalle richieste degli enti beneficiari;
- FINLOMBARDA S.p.A., a seguito di validazione da parte dell'Ufficio territoriale regionale competente, mediante la piattaforma Bandi on line, eroga le risorse del *Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali*, secondo le modalità previste nel presente provvedimento, nei successivi provvedimenti attuativi e nella lettera d'incarico.
- FINLOMBARDA S.p.A., sulla base dell'andamento delle richieste di erogazione anticiperà parte della dotazione al *Fondo* per esigenze di liquidità dello stesso, sia mediante l'utilizzo di fondi propri che, laddove



Regione Lombardia

LA GIUNTA

necessario, mediante il ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 della L.R. 2 aprile 2021, n. 4 e secondo quanto previsto dalla lettera di incarico e dal contratto di anticipazione di liquidità.

- la gestione del Fondo e della relativa anticipazione di liquidità non prevede da parte di FINLOMBARDA S.p.A. costi esterni ma esclusivamente costi interni coperti dal contributo di gestione;
5. di demandare l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto - ivi compresa l'approvazione della lettera di incarico per la gestione del Fondo e il contratto di anticipazione di liquidità da sottoscrivere con FINLOMBARDA S.P.A. - alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni d'intesa con l'Area Programmazione e Relazioni Esterne - Unità Organizzativa "Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni, Coordinamento degli Uffici Territoriali" e con la Direzione Centrale Bilancio e Finanza;
 6. di stabilire che tali provvedimenti attuativi, oltre ad istituire un Gruppo di Lavoro che includa le Direzioni competenti per materia ed i rappresentanti di Anci Lombardia, per la gestione ed il raccordo dei profili tecnici e di merito relativi ai diversi ambiti di intervento previsti dall'art. 1, comma 1 della suddetta legge, dovranno disporre:
 - le modalità di accettazione del contributo, delle relative autodichiarazioni, delle rendicontazioni finali e di altre forme di interlocuzione con la regione, mediante la piattaforma Bandi on line da realizzare a cura di ARIA S.p.A. senza oneri a carico del bilancio regionale;
 - le attività inerenti al ricevimento delle richieste ed alla loro valutazione;
 - le necessarie verifiche relative alla realizzazione degli interventi attuati dagli enti beneficiari;
 7. di stabilire che la concessione dei contributi avviene nell'ambito della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) e della decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art. 2 "Ambito di applicazione", par. 1 lett c), art. 3 "Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica", art. 4 "Incarico", art. 5 "Compensazione", art. 6 "Controllo della sovracompensazione", in relazione



Regione Lombardia
LA GIUNTA

agli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti;

8. di rinviare a ulteriori provvedimenti la definizione dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE, con particolare riguardo all'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea richiamata in premessa, salva la possibilità per le concessioni fino al 31.12.2021 di utilizzare l'inquadramento nell'ambito della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii.;
9. di stabilire che gli oneri del presente provvedimento,
 - relativamente al *Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali*, pari ad Euro 101.000.000,00 di cui Euro 24.500.000,00 nel 2021 ed Euro 76.500.000,00 nel 2022 trovano copertura finanziaria sulla missione 18, programma 1, titolo 2 dello stato di previsione delle spese di bilancio 2021 – 2023 e sono garantite:
 - a) per euro 99.636.000,00, di cui euro 23.598.000,00 nel 2021 ed euro 76.038.000,00 nel 2022, a valere sulle assegnazioni statali di cui all' art. 1, comma 134 della L. 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come modificato dall'art. 1 comma 809 della L. 30/12/2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
 - b) per euro 1.364.000,00 di cui euro 902.000,00 nel 2021 ed euro 462.000,00 nel 2022 con le risorse regionali stanziare alla missione 20 programma 03 "Altri Fondi" titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
 - relativamente all'anticipazione di liquidità a FINLOMBARDA S.p.A. sull'esercizio 2021 trovano copertura sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3



Regione Lombardia
LA GIUNTA

'Spese per incremento attività finanziarie';

10. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge